



TRIBUNALE CIVILE DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

prot. 76/D/1016

Al Sigg Delegati alle vendite

Oggetto: decreto legge 3 maggio 2016 n. 59, convertito in legge 30 giugno 2016 n. 119

Deleghe delle operazioni di vendita conferite prima del 16.9.2016

In considerazione della obbligatorietà del quinto esperimento di vendita e del riparto parziale, disposti dalla normativa in oggetto con le modifiche apportate agli artt. 591 e 596 del codice di rito, nonché della nuova disciplina dei rapporti riepilogativi, dispongo che per le vendite delegate in oggetto:

- all'atto della emissione dell'avviso per il quarto esperimento di vendita il delegato chiederà in via telematica al giudice dell'esecuzione istruzioni in ordine alla rimessione degli atti ovvero alla fissazione del quinto esperimento in ipotesi di vendita infruttuosa e mancanza di istanza di assegnazione, indicando il valore di asta fissato: nell'ipotesi in cui il quarto avviso sia già stato emesso, le chiederà immediatamente;
- all'atto del deposito del decreto di trasferimento per ogni lotto venduto, farà istanza di fissazione dell'udienza per l'approvazione del progetto di distribuzione parziale;
- curerà l'invio dei rapporti riepilogativi secondo le nuove disposizioni di cui al n. 9-sexies e s. dell'art. 16-bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221.

Si comunichi via PEC ai professionisti delegati ed agli Ordini di appartenenza, che ne cureranno l'affissione nei locali dedicati alle vendite.

Roma, 16.9.2016.



Il Presidente
Stefano C. De Michele